

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (ATTIVITÀ per l'anno 2014, relative all'Allegato A dell'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021).

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Dott. Angelo BORRELLI, Vice Capo Dipartimento delegato alla stipula della presente Convenzione, con decreto n. 5482 del 13 dicembre 2013

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Stefano GRESTA, Presidente dell'Istituto stesso, congiuntamente "le Parti";

### **VISTO**

- l'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l'articolo 1, comma 2 della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- l'articolo 1, comma 3 della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, *“il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.
- l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che *“all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”*;
- l'articolo 1 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, ai sensi del quale l'INGV è ente di ricerca non strumentale, avente specifiche competenze previste per legge ed è inserito nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni redatto dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

## **PREMESSO**

- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato Operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie, dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in

seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;

- che l'art. 2 del decreto legislativo n. 381/1999 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico del Paese;
- quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2008 in materia di indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
- che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
- che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, che definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118;
- che, ai sensi del "Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione civile a fronte di accordi o convenzioni con i Centri di competenza", di seguito "DTR", parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 succitato, il Dipartimento individua, mediante procedura comunitaria, il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto e la redazione della relazione sul rendiconto stesso;

- che è in corso di svolgimento la suddetta procedura di gara;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, sono individuati i Centri di Competenza;
- che l'elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua l'INGV quale Centro di competenza ai sensi della lett. a) dell'art. 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- che le Parti, per definire più chiaramente, in un orizzonte temporale lungo, lo stretto rapporto di collaborazione esistente anche per legge tra le due Amministrazioni hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, Rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, visto e annotato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 1143 il 12 aprile 2012, e registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 5, fog. n. 319, il 13 giugno 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
- che, nelle premesse poste alla base dell'Accordo-Quadro viene chiaramente espressa: la necessità di “predisporre e formalizzare tra i due Enti un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato, a cui faranno riferimento le prossime convenzioni; che le parti intendono definire una nuova piattaforma collaborativa e di partenariato che favorisca agilità e dinamicità dei rapporti tra i due Enti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; che, in tale prospettiva, si rende necessario rivedere il rapporto in essere tra i due Enti, che in base ai principi sopra enunciati risulta avere attualmente una forma inadatta alle nuove esigenze collaborative manifestate dalle parti”;
- che il succitato Accordo-Quadro, all'articolo 1, stabilisce che “le azioni congiunte DPC e INGV sono finalizzate allo studio e alla sorveglianza dei

fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti ed omogenee di salvaguardia della vita umana e dei beni”;

- il successivo articolo 2 precisa che l’INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema di allertamento nazionale, costituendo così, Dipartimento ed INGV insieme, il Sistema nazionale di riferimento per la componente di pericolosità in relazione alla definizione dei rischi sismico e vulcanico e per la sorveglianza degli eventi, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione;
- che il succitato Accordo-Quadro stabilisce l’architettura organizzativa e funzionale del Sistema DPC-INGV relativamente alle fasi di monitoraggio e sorveglianza nonché, ove possibile, nel caso di rischio vulcanico, di previsione;
- che il comma 2.4. del sopradetto Accordo-Quadro definisce i compiti dell’INGV;
- che le attività descritte nell’Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie: *Attività di servizio* (Art. 3; Allegato A), *Potenziamento delle attività di servizio* (Art. 4; Allegato B), *Approfondimento delle conoscenze* (Art. 5; Allegato C), *Altre attività* (Art. 6);
- che, in base all’Accordo-Quadro, il Dipartimento e l’INGV regolano le attività mediante la stipula di apposite Convenzioni annuali, che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;
- che l’Allegato A all’Accordo-Quadro è stato firmato il 28 febbraio 2012.
- che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come il concorso parziale al mero rimborso delle spese sostenute.

### **CONSIDERATO**

- che l’INGV, quale Centro di competenza del Dipartimento, svolge, anche in collaborazione con il Dipartimento: attività di monitoraggio e sorveglianza

- delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; attività di valutazione delle zone colpite o esposte; attività di manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- che, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità sismica, è necessario disporre di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
  - che, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità vulcanica, è necessario disporre di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici di interesse per la protezione civile;
  - che è, altresì, necessario mantenere in efficienza tutta la complessa struttura come sopra determinata, sviluppandola e integrandola secondo le specifiche esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla tempestiva comunicazione di informazioni utili ai fini della dichiarazione dei diversi stati di allertamento;
  - che un'attività di sorveglianza tecnico-scientifica sulla sismicità del territorio e sui fenomeni vulcanici, finalizzata ai compiti di protezione civile, deve avere svolgimento ininterrotto (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) e uno specifico assetto organizzativo, che consenta la trasmissione in tempo reale

- verso il Dipartimento di tutte le informazioni riguardanti eventi e rischi sismici e vulcanici di interesse del Dipartimento stesso;
- che l'Allegato A dell'Accordo-Quadro definisce le modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione;
  - che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;
  - che la presente Convenzione regola le attività descritte nel suddetto allegato A per l'anno 2014.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 1.2. La presente Convenzione riguarda le attività di Servizio (art. 3) dell'Accordo-Quadro e il relativo Allegato A. Anche ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, disciplina le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione. Inoltre, regola le procedure di comunicazione e trasferimento dati all'interno del sistema DPC-INGV.

1.3. Il coordinamento e l'indirizzo delle attività previste nella presente Convenzione sono affidati alla Commissione paritetica DPC-INGV (punto 2.7 dell'Accordo-Quadro).

## Articolo 2

2.1. Nel quadro dei rapporti organizzativi e funzionali tra il DPC e l'INGV per le finalità del Servizio Nazionale di Protezione Civile, l'INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema d'Allertamento Nazionale.

Ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi sismico e vulcanico nel Paese, il DPC e l'INGV hanno inteso, tramite l'Accordo-Quadro decennale citato in premessa (Rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012), predisporre e formalizzare un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato, definito come sistema DPC-INGV. Il sistema DPC-INGV costituisce il riferimento nazionale per la componente di pericolosità che contribuisce alla definizione dei rischi sismico e vulcanico e alla sorveglianza degli eventi.

2.2. In questo contesto, con la presente Convenzione l'INGV si impegna a:

- a) mantenere in efficienza le reti geofisiche e geochimiche, nonché le stazioni di osservazione visiva per la sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e delle aree limitrofe e ad assicurare un collegamento diretto e continuo con il Dipartimento ai fini della tempestiva comunicazione di tutti gli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici rilevanti che si verificano o interessano il territorio nazionale, così come previsto nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro; nonché alla trasmissione e all'interscambio dei dati e delle informazioni necessarie e utili per l'allertamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- b) procedere all'analisi in tempo reale di tutti i dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione degli eventi sismici e vulcanici e delle zone colpite o esposte al rischio;



- c) intervenire d'intesa e in coordinamento con il Dipartimento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici, al fine di uno studio di dettaglio sulle caratteristiche e sull'evoluzione degli eventi stessi e della valutazione delle relative implicazioni ai fini di protezione civile;
- d) mantenere, ai fini di cui alla precedente lettera c), efficiente e operativa una struttura di pronto intervento dotata di personale e attrezzature adeguate, sia per il monitoraggio strumentale dei fenomeni che per il rilievo dei loro effetti;
- e) fornire, su richiesta del Dipartimento, pareri e consulenze in materia di pericolosità sismica e di pericolosità vulcanica;
- f) garantire la gestione dei database della sismicità e dell'attività eruttiva, necessari per fornire i pareri e le consulenze di cui alla precedente lettera e), ivi incluso il database di pericolosità sismica di supporto alla normativa sismica;
- g) fornire ogni elemento tecnico-scientifico utile ai fini delle valutazioni da parte della "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" di cui al DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011.

### 2.3. DPC si impegna a:

- a) indirizzare gli obiettivi fondamentali, coordinare le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile;
- b) assumere la responsabilità della definizione delle soglie critiche dei parametri descrittivi di eventi potenzialmente pericolosi, emanare gli allertamenti alla popolazione e gestire l'emergenza;
- c) indirizzare e stabilire unitamente alle Regioni le procedure e le modalità di allertamento ai diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale.

2.4. Il Dipartimento e l'INGV, per mezzo del gruppo di lavoro DPC-INGV istituito ai sensi dell'Art. 2.3. della Convenzione A – DPC-INGV 2013, si impegnano a sviluppare, nell'anno 2014 le attività di armonizzazione delle reti di monitoraggio

sismico e accelerometrico, e di unificazione dei flussi di comunicazione dei dati, atte a conseguire nella maniera più efficiente gli obiettivi detti, correlati alla migliore utilizzazione per fini di protezione civile. Tali attività dovranno tenere conto di quanto prodotto nel 2013 dal GdL in termini di stato dell'arte delle due reti e dello studio di fattibilità che dovrà essere completato entro aprile 2014.

Tale studio di fattibilità dovrà comprendere una "vision" del monitoraggio sismico e accelerometrico in Italia, l'individuazione delle criticità e le possibili soluzioni per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione. Dovrà, inoltre, prendere in considerazione sia la parte strumentale della RAN, sia la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse possibili implementazioni, mantenendo gli standard di efficienza attuali, nonché prevedere le modalità per rendere pubblici in tempo reale i dati acquisiti, anche mediante il popolamento di apposite banche dati. Il gruppo di lavoro DPC-INGV produrrà rapporti semestrali e riferirà alla Commissione Paritetica.

### Articolo 3

3.1. L'articolazione delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni al Dipartimento sono state definite nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro e riguardano le seguenti tematiche:

- a) monitoraggio e sorveglianza sismica, in tutte le sue componenti, manutenzione e ottimizzazione delle reti e delle stazioni di osservazione, con particolare riferimento alle reti fiduciarie;
- b) monitoraggio e sorveglianza vulcanica, in tutte le sue componenti, manutenzione e ottimizzazione delle reti e delle stazioni di osservazione, con particolare riferimento alle reti fiduciarie;
- c) banche-dati sismologiche e vulcanologiche, strumentali e non; loro manutenzione, fruibilità, recepimento di prodotti di altre Convenzioni DPC-INGV, interoperabilità e disseminazione verso il Dipartimento; interfaccia di consultazione via web;

- d) preparazione e gestione dell'attività tecnico-scientifica in emergenza: organizzazione e coordinamento delle attività dei gruppi di intervento, definizione di dati ed elaborazioni da fornire al Dipartimento, modalità e formati di trasferimento a fini decisionali; linee guida per l'implementazione delle attività durante le emergenze;
- e) formazione e divulgazione sui temi della pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti associati.

3.2. Il Dipartimento e l'INGV si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessarie per il perseguimento dei fini di cui alla presente Convenzione, fermo restando che, salvo diverso accordo tra le parti, il trattamento economico fondamentale e accessorio resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3.3. Lo svolgimento delle attività previste nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro dovrà avvenire in modo da garantire al Dipartimento, con la tempestività e la continuità di cui alle premesse, ogni informazione che possa scaturire dalle attività di cui al punto 3.1. relativamente ai temi prioritari caratterizzanti le attività e i compiti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

3.4. Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione, alla valutazione da parte dell'INGV della pericolosità sismica e vulcanica. Le responsabilità della pianificazione e gestione dei rischi connessi sono di competenza del Dipartimento.

#### Articolo 4

4.1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

## Articolo 5

5.1. Il contributo del Dipartimento per l'attuazione della presente Convenzione è di € 10.000.000,00 (DIECI MILIONI/00) e si configura quale parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto della presente convenzione.

Gli ulteriori oneri necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione sono a carico dell'INGV.

Il succitato importo è comprensivo delle spese che il Dipartimento dovrà corrispondere al revisore esterno. Le spese di revisione saranno decurtate dal contributo di cui al presente articolo, non appena sarà aggiudicata la gara citata in premessa.

5.2. Il citato contributo, così come definito al comma 5.1., sarà erogato come segue:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) del contributo successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, all'approvazione: del piano annuale delle attività, da presentare entro un mese dalla decorrenza della convenzione; di quelle svolte per il primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico; della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo;

- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) del contributo al termine del secondo semestre di attività, previa approvazione della relazione sulle attività svolte, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico, e della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel DTR.

Qualora l'ammontare delle spese rendicontate nel primo semestre sia inferiore al 50% del totale, la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva. La somma erogata per la seconda semestralità sarà pari a quella rendicontata, fino a un massimo pari al totale del contributo definito nel punto 5.1.

Qualora le spese del primo semestre dovessero eccedere il 50%, le somme eccedenti sono considerate eleggibili per la rendicontazione del secondo semestre.

5.4. Nel rapporto tecnico-scientifico sulle attività svolte di cui al precedente comma 5.2., deve essere indicata la quota parte delle spese di personale e di funzionamento riferibile allo svolgimento delle singole attività.

5.5. La ripartizione dei costi associati alle attività descritte è sintetizzata nelle tabelle che seguono. Essa è da intendersi come riferita all'intera durata annuale della presente Convenzione. Tali valori rappresentano i tetti di spesa a cui il DPC si atterrà in caso di rendicontazioni eccedenti tali somme.

Convenzione A - DPC-INGV, 2014

TERREMOTI - 2014		Totale in m€
<b>Monitoraggio</b>		
	spese	1629
	personale	2665
	<i>Totale parziale</i>	<i>4294</i>
<b>Banche dati</b>		
	spese	63
	personale	239
	<i>Totale parziale</i>	<i>302</i>
<b>Emergenza</b>		
	spese	18
	personale	96
	<i>Totale parziale</i>	<i>114</i>
	<i>totale spese terremoti</i>	<i>1710</i>
	<i>totale personale terremoti</i>	<i>3000</i>
	<b><i>Totale costi terremoti</i></b>	<b><i>4710</i></b>

VULCANI - 2014		Totale in m€
<b>Monitoraggio</b>		
	spese	1726
	personale	1980
	<i>Totale parziale</i>	<i>3706</i>
<b>Banche dati</b>		
	spese	47
	personale	93
	<i>Totale parziale</i>	<i>140</i>
<b>Emergenza</b>		
	spese	25
	personale	96
	<i>Totale parziale</i>	<i>121</i>
	<i>totale spese vulcani</i>	<i>1798</i>
	<i>totale personale vulcani</i>	<i>2169</i>
	<b><i>Totale costi vulcani</i></b>	<b><i>3967</i></b>

FORMAZIONE - 2014		<i>Totale in m€</i>
	spese	165
	personale	158
	<b><i>Totale costi formazione</i></b>	<b>323</b>

RIEPILOGO - 2014	<i>Totale in m€</i>
totale spese terremoti + vulcani + formazione	3.673
totale personale terremoti + vulcani + formazione	5.327
totale costi terremoti + vulcani + formazione	9.000
spese generali terremoti + vulcani + formazione	1.000
<b><i>Totale generale</i></b>	<b>10.000</b>

#### Articolo 6

6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nell'Allegato A dell'Accordo Quadro, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.

6.2. Al fine di consentire le verifiche, i documenti a consuntivo, in particolare quelli riguardanti gli impegni di spesa per le attività di manutenzione e integrazione delle reti e per le altre attività previste nella presente convenzione, saranno redatti in diretto riferimento alle voci di spesa previste nell'Allegato A dell'Accordo Quadro.

#### Articolo 7

7.1. Le procedure standard di diffusione dei dati di monitoraggio sono dettagliate nell'Allegato A dell'Accordo-Quadro.

- 7.2 L'INGV si impegna a diffondere le valutazioni relative a scenari di pericolosità, sismici e vulcanici, ottenute nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, secondo le modalità indicate nell'Allegato A dell'Accordo Quadro. Il Dipartimento ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di eventuale pubblicizzazione.
- 7.3. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, comunque diffusi via stampa o via internet, devono riportare il logo del Dipartimento accanto a quello dell'INGV.
- 7.4. Le disposizioni suddette non riguardano la pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati di studi e ricerche realizzati nell'ambito della presente Convenzione. Tuttavia, nel caso in cui tali risultati abbiano implicazioni dirette in materia di protezione civile, specie in termini operativi, le pubblicazioni su riviste scientifiche, non appena accettate, devono essere inviate per opportuna conoscenza al Dipartimento.
- 7.5. Ogni pubblicazione derivante da attività finanziate nell'ambito della presente Convenzione dovrà riportare, salvo esplicita dichiarazione condivisa, la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le politiche ufficiali del Dipartimento".

## Articolo 8

- 8.1. La presente Convenzione è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di



controllo. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.

#### Articolo 9

9.1. La presente Convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

PER IL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(Dott. Angelo BORRELLI)

PER L'ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
(Prof. Stefano GRESTA)